

DECISIONI

DECISIONE (PESC) 2018/1540 DEL CONSIGLIO

del 15 ottobre 2018

che modifica la decisione (PESC) 2016/1693, concernente misure restrittive nei confronti dell'ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la decisione (PESC) 2016/1693 del Consiglio del 20 settembre 2016 concernente misure restrittive nei confronti dell'ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati e che abroga la posizione comune 2002/402/PESC ⁽¹⁾,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 20 settembre 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/1693.
- (2) Le misure restrittive di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 3, paragrafi 3 e 4, della decisione (PESC) 2016/1693 si applicano fino al 31 ottobre 2018. In base a un riesame di tale decisione, è opportuno prorogare le misure restrittive fino al 31 ottobre 2019.
- (3) È opportuno aggiungere una persona all'elenco delle persone, dei gruppi, delle imprese e delle entità di cui all'allegato della decisione (PESC) 2016/1693.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2016/1693,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 6, paragrafo 5 della decisione (PESC) 2016/1693 è sostituito dal seguente:

«5. Le misure di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 3, paragrafi 3 e 4, si applicano fino al 31 ottobre 2019.».

Articolo 2

L'allegato della decisione (PESC) 2016/1693 è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2018

Per il Consiglio

La presidente

F. MOGHERINI

⁽¹⁾ GUL 255 del 21.9.2016, pag. 25.

ALLEGATO

La persona seguente è aggiunta all'elenco di cui all'allegato della decisione (PESC) 2016/1693:

«3. Hocine BOUGUETOF; data di nascita: 1° luglio 1959; luogo di nascita: Tebessa (Algeria); cittadinanza: algerina.»
